CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Le acque pubbliche della provincia di Cuneo, ai fini dell'esercizio della pesca, si suddividono, in base alla definizione stabilita dall'art. 3, comma 2 del Regolamento Regionale 1/R/12, in due categorie:

- Acque Principali;
- Acque Secondarie;

L'assegnazione ad una delle due categorie di cui sopra rappresenta il valore di riferimento per conoscere la regolamentazione esatta della pesca in ogni corso d'acqua (mezzi consentiti, periodi, tempi, quantità di fauna ittica pescabili ecc...).

ACQUE PRINCIPALI

Sono considerate "Principali" le acque dei corpi idrici superficiali nei quali, per la portata e la vastità dello specchio acqueo e per le condizioni fisico-biologiche, è sostenibile e può essere esercitata anche la pesca professionale.

CORSO D'ACQUA	TRATTO
Fiume Tanaro:	dalla confluenza del Fiume Stura in comune di Cherasco a valle fino al confine con la provincia di Asti.

PERIODI CONSENTITI:

La pesca è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto per le singole specie ittiche.

ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI:

a) Pesca professionale: consentiti gli attrezzi di grande cattura elencati nell'allegato "D" al Reg.1/R/12.

b) Pesca dilettantistica: consentito l'uso personale di:

1) un massimo di due canne, con o senza mulinello, con lenza armata con un massimo di cinque ami, con esche naturali, o di cinque esche artificiali, da utilizzare nello spazio di 3 m;
2) una bilancia (si veda il paragrafo "Regolamento pesca con la bilancia").

E' vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue o con interiora di animali.

ACQUE SECONDARIE

Sono considerate "Acque Secondarie" tutti quei corsi d'acqua, a portata minore, nelle quali è consentita esclusivamente la pesca dilettantistica.

Le acque secondarie si suddividono in "Ciprinicole" e "Salmonicole" a seconda della qualità dell'acqua e delle specie ittiche che le popolano.

Le acque "Ciprinicole" sono quelle acque di pianura a bassa ossigenazione in cui vivono in prevalenza le specie ittiche appartenenti ai ciprinidi (il barbo, il cavedano, il triotto, la savetta ecc.), nonché il luccio, il persico persico e l'anguilla. La pesca dilettantistica in queste acque è consentita tutto l'anno, fatti salvi i periodi di divieto previsti per le singole specie.

Le acque "Salmonicole" sono quelle acque, montane o di pianura, in cui si intendono tutelare gli endemismi tipici dei corsi d'acqua planiziali e le biocenosi fluviali alpine. Queste acque sono caratterizzate da una elevata presenza di popolazioni di salmonidi e timallidi autoctoni. L'attività della pesca è regolata in modo più rigido, con particolari restrizioni nell'uso degli strumenti e dei mezzi di pesca. Inoltre, ai divieti di pesca alle singole specie, previsti nei periodi riproduttivi, si aggiunge un periodo di chiusura della pesca a tutte le specie (inizio ottobre - fine febbraio).

USI DELLE ACQUE ED I RIPOPOLAMENTI

Oltre alla classificazione acque pubbliche per la portata di acqua e la presenza caratteristica biofisica e biologica, il pescatore deve porre attenzione anche al criterio di classificazione per usi, e cioè se sulle acque superficiali il diritto di pesca sia libero oppure se su di esse gravino esclusività di pesca che precludono l'accesso a chi è munito solamente di licenza.

Le acque pescabili della Provincia di Cuneo si dividono in:

1. Acque Libere.
2. Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca del Demanio Statale, trasferiti alla Provincia di Cuneo, e da questa gestite direttamente.
3. Acque soggette ad Uso Civico di Pesca.
4. Acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca gestite da comuni, enti, associazioni o privati.
5. Acque gestite dalla F.I.P.S.A.S. di Cuneo.
6. Zone Turistiche di Pesca.
6. Bacini di pesca gestiti da privati a pagamento.

ACQUE LIBERE.

Sono tutte quelle acque in cui il pescatore può accedere con la licenza di pesca valida senza ulteriori formalità. Le norme vigenti sono quelle previste dalla Legislazione Statale e Regionale in materia di pesca e dai relativi regolamenti e norme di attuazione, regionali e provinciali (T.U. pesca n. 1604/1931, L.R. 37/06, Reg. Reg.le 1/R/12, e, solamente per la provincia di Cuneo, le D.D. 2008/770, 2011/4913, 2012/582, 2012/706, 2012/5119 e s.m.i.).

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO STATALE TRASFERITE ALLA PROVINCIA.

Sono quelle acque pubbliche che, gravate di diritti di pesca del Demanio Statale, sono state trasferite alle Province ai sensi dell'art.100 del D.P.R. 24.07.77 n. 616. La Provincia di Cuneo le gestisce direttamente (vedasi l'apposito riquadro), oppure le affida a privati o enti, mediante concessione triennale, previo gara d'asta.

ACQUE SOGGETTE A USI CIVICI DI PESCA.

E' quel diritto, riconosciuto in epoca feudale alla popolazione ("eives") di un determinato territorio, solitamente un comune, di poter pescare per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia (uso essenziale) o per svolgere attività di industria (uso necessario). L'accertamento e l'estensione del diritto, riconosciuti dallo Stato unitario con legge, sono stabiliti mediante Decreto dal Commissario Regionale per gli Usi Civici. Il diritto di Uso Civico è esercitato in base a Regolamenti comunali soggetti ad approvazione da parte della Regione. In provincia di Cuneo, attualmente, sono stati accertati quattordici Usi Civici di pesca.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.

Sono quelle acque pubbliche su di cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha riconosciuto a Comuni, privati od Enti il diritto esclusivo di pesca, con esclusione di qualsiasi altro soggetto. Si tratta di diritti che i titolari possono esercitare in virtù di antichi privilegi, anteriori alla Legislazione Statale sulla Pesca, accordati dal sovrano al feudatario in epoca feudale e da li mantenuti in capo ai discendenti oppure trasferiti ad altri soggetti mediante acquisto a titolo oneroso. Il proprietario li esercita liberamente, in proprio o mediante cessione a terzi, ma è soggetto al controllo dell'autorità pubblica. Decadono per il loro mancato utilizzo triennale o per cattivo uso.

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI O ESCLUSIVI DI PESCA GESTITI DALLA F.I.P.S.A.S.

Sono le acque soggette a Diritti Esclusivi di Pesca che la F.I.P.S.A.S., tramite convenzioni, ottiene in concessione dalla Provincia di Cuneo, da amministrazioni comunali, da privati in possesso di diritti esclusivi di pesca oppure ne ha la proprietà direttamente. L'accesso è regolato dal pagamento di una quota associativa annuale e da un regolamento interno speciale indicato in dettaglio nell'apposito riquadro.

ZONE TURISTICHE DI PESCA.

Sono quei corsi d'acqua in cui si svolge l'attività di pesca ad esclusivo carattere turistico-promozionale in base alla Legge regionale 37/2006. Le zone, regolamentate dalla provincia, possono essere gestite da comuni o da unioni di comuni, da comunità montane, da organizzazioni piscatorie riconosciute ed operanti nel territorio provinciale con più di 150 iscritti, nell'anno precedente la richiesta o da associazioni che abbiano in essere rapporti di gestione del territorio, previo intesa con i comuni nei quali ricade la ZTP .

BACINI DI PESCA GESTITI DA PRIVATI A PAGAMENTO.

Sono quegli specchi d'acqua ove si esercita la pesca facilitata a pagamento. Possono essere gestiti da Associazioni, Enti o imprenditori agricoli. I laghetti e gli stagni, se insistono su acque pubbliche, debbono essere recintati. Per l'esercizio della pesca in queste strutture non c'è bisogno di licenza, non vi sono limitazioni di periodi, attrezzi, pesci o quantità. Dai suddetti bacini è però vietato ai pescatori asportare pesci vivi.

RIPOPOLAMENTI TRATTA DI NIVIE ACQUE PUBBLICHE

A norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 37/06, è vietato immettere fauna ittica in ogni bacino o corso d'acqua, pubblico o privato, della provincia in assenza dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo. L'immissione di fauna ittica nelle acque interne regionali è consentita limitatamente alle specie autoctone ricomprese nell'allegato B del Regolamento Regionale Pesca 1/R/12. E' sempre vietato immettere idrofauna alloctona. Particolari disposizioni sono dettate per la protezione della biodiversità della specie trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), in quanto specie inclusa nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE del 21.05.1992 (cd. Direttiva Habitat) tra "le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione", come da D.D.li n.ri 2012/5119 e 2013/4292.

La provincia, sentito il comitato provinciale pesca, per motivate esigenze può assumere analoghe disposizioni per altre specie. L'autorizzazione non è necessaria per le immissioni effettuate negli impianti e nelle acque destinate all'acquacoltura ovvero nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera f), numero 4 della l.r. 37/2006, nel rispetto dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

Tutto il pesce immesso dovrà essere idoneo sanitariamente ai sensi del D.P.R. n. 555 del 31/12/1992 e provenire da zone o aziende riconosciute indenni dalle malattie che colpiscono i pesci, in particolare la NEI (Necrosi Emorragica Virale) e la SEI (Setticemia Emorragica Virale).

Le sanzioni per la violazione della predette disposizioni vanno da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 3.000,00.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al n.ro 0171445473 Sig. Flavio Fantino

ACQUE DELLA PROVINCIA

ACQUE SOGGETTE A DIRITTI DEMANIALI DI PESCA GESTITE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO

MODALITA' DI ACCESSO ANNO 2014:

Versamento di €. 12,00 sul c.c.p. n.14641120 intestato a "PROVINCIA DI CUNEO" – Caccia e Pesca - C.so Nizza 21 CUNEO. Qualora si voglia anche usufruire delle zone no-kill ubicate in V. Varaita e V. Tanaro (vedasi apposito paragrafo) il versamento è di €. 15,00. Non sono previste esenzioni, neppure per le categorie esonerate dal pagamento della licenza o per i disabili. La ricevuta del versamento costituisce l'autorizzazione all'esercizio della pesca nei DDE provinciali e deve essere esibita ad ogni controllo degli organi di vigilanza (Guardie Provinciali, Agenti del Corpo Forestale dello Stato e Guardie volontarie delle Associazioni piscatorie) unitamente alla licenza di pesca ed a documento di identità valido.

VALIDITA' VERSAMENTO:

Per effetto del versamento effettuato il pescatore è tacitamente autorizzato ad esercitare la pesca nei diritti esclusivi di pesca della Provincia. Tutti i versamenti hanno validità per l'anno solare in corso, pertanto tutti quelli effettuati nell'anno 2014 scadranno il 31.12.2014.

PERIODI DI PESCA:

Secondo il calendario regionale per i vari tipi di acque.

GIORNI CONSENTITI:

Tutti i giorni esclusi i martedì e mercoledì non festivi.

QUANTITA' GIORNALIERA:

Otto capi di salmonidi tra cui non più di due trote marmorate. Per le altre specie limitazioni come da regolamento generale. (Vedi apposito paragrafo)

Il peso complessivo dei pesci pescati autoctoni elencati nell'allegato B del Regolamento Regionale 1/R/2012, comprensi i salmonidi, non può superare, detratto il pesce più pesante, i 5 kg. Non vi sono limiti di peso o numero per i pesci alloctoni, di cui all'allegato C del medesimo regolamento, pescati nelle acque classificate principali e secondarie ciprinicole.

ATTREZZI E MEZZI DI PESCA:

La pesca nei diritti esclusivi di pesca gestiti dalla Provincia è consentita esclusivamente mediante l'uso di una sola canna. In tutte le acque vige il divieto di pesca con la bilancia.

ACQUE PRINCIPALI

Fiume Tanaro	Dalla chiusa della Bealera del Mussotto alla confluenza del Torrente Seno d'Elvio nel Tanaro.

ACQUE SECONDARIE CIPRINICOLE

Fiume Stura	Da 500 mt. a monte del ponte della strada Bra-Cherasco sino alla confluenza con il Fiume Tanaro.
Fiume Tanaro	Dal ponte S.S. 28 in Ceva a valle nei comuni di Ceva e Lesegno.
Fiume Tanaro	Dallo sbocco del Torrente Corsaglia a valle fino al confine comunale Bastia M.vi, Niella e Niella Tanaro.
Fiume Tanaro	Dalla linea divisoria tra i comuni di Novello e Narzole a valle sino alla confluenza del Fiume Stura nel Tanaro.

ACQUE SECONDARIE SALMONICOLE

Fiume Tanaro	Dal confine comunale con Nucetto a valle sino al ponte S.S.28 in Ceva.
Torr. Bovina	Tratto scorrente nel territorio di Ceva
Torr. Corsaglia	Tratto scorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Mongia	Tratto scorrente nel comune di Lesegno.
Torr. Pogliola	Dallo sbocco del canale di scarico di Molino di Pogliola a valle fino alla confluenza nel Torr. Pesio.
Torr. Pesio	Dal ponte ferrovia Cuneo-Mondovì al ponte strada Morozzo-Pogliola.
Torr. Branzola	Tratto scorrente nel comune di Mondovì.
Torr. Ellero	Dalla confluenza del Torr. Lurisia sino all'ex Diga Borgato nel comune di Mondovì.
Rio Grosso	Tratto scorrente nel comune di Peveragno.
Rio Pajetta	Tratto scorrente nel comune di Peveragno.
Fiume Stura	Dal confine comunale di Demonte a valle sino al Ponte di S. Membotto in comune di Moiola.
Fiume Stura	Dal confine del comune di Centallo a valle fino al traliccio dell'alta tensione in comune di S.Albano.
Fiume Stura	Dal ponte S.S. 28, tratto Fossano-Mondovì, a valle fino al ponte del raccordo autostradale che collega Fossano all'autostrada TO-SV.
Torr. Varaita	Dalle sorgenti a valle sino allo sbocco nel Lago di Pontechianale.
Torr. Varaita	Dalla diga di Sampeyre a valle sino al ponte della circonvallazione di Rore.
Torr. Varaita	Dal ponte di Frassino sulla S.P. n. 8 della V. Varaita al ponte di Valcurta (Bivio per Valmala sulla medesima S.P.).
Laghi Bleu	In comune di Pontechianale Laghi Blu, Nero e Bes. Pesca consentita tutti i giorni dall'alba di domenica 1 giugno al tramonto di domenica 5 ottobre 2014, purché non risultino coperti per la maggior parte da ghiaccio.

ZONE DI PESCA A MOSCA NO-KILL

Per la promozione della pesca a mosca la Provincia di Cuneo, sui tratti a gestione diretta, ha istituito due zone "No Kill", una sul T. Varaita, dal ponte della S.P. n. 8 della V. Varaita in prossimità della Fraz. Rore di Sampeyre al ponte immediatamente a valle dell'abitato di Frassino ed una sul Fiume Tanaro, in comune di Garessio, dalla confluenza del Torrente Piangranone a valle sino al confine con il comune di Priola aperte tutti i giorni. Nei tratto "No Kill" la pesca può essere effettuata esclusivamente con mosca artificiale (sistema Inglese e Valsesiano) con rilascio immediato di tutto il pescato. La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo). Per il recupero del pescato è ammesso l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani. L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, nel rispetto degli altri utenti della zona di pesca e dell'ambiente acquatico.

PESCA NOTTURNA ALLA CARPA

La pesca notturna alla carpa, fatto salvo il periodo di divieto compreso tra il 1° ed il 30 giugno, ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/12, è consentita nelle acque principali e secondarie ciprinicole anche nelle ore notturne purchè sia utilizzata una sola canna, non siano usate fonti luminose per attrarre il pesce e le esche siano composte esclusivamente da mais o altra esca vegetale.

USI CIVICI DI PESCA

MODALITA' DI ACCESSO:

Gli Usi Civici di pesca sono regolamentati dai comuni interessati. Alcuni regolamenti prevedono l'accesso alle acque interessate da Uso Civico esclusivamente ai pescatori residenti, oppure l'accesso promiscuo sia ai residenti che ai pescatori non residenti secondo una quota di partecipazione differenziata. In assenza di regolamento, i tratti interessati da Uso Civico sono liberi alla pesca.

REGOLAMENTI:

Ogni regolamento comunale, approvato dalla Regione Piemonte, Ufficio Usi Civici, può limitare ulteriormente l'esercizio della pesca rispetto ai calendari e regolamenti provinciali. Inoltre stabilisce le modalità di fruizione dell'Uso Civico tra i pescatori residenti e coloro che non lo sono.

ELENCO TRATTI:

I tratti indicati sono quelli in cui viene esercitato effettivamente il diritto di uso civico, con emanazione di regolamento comunale e relativo tabellamento delle zone interessate.

COMUNE	TRATTO INTERESSATO
Bagnasco	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche a non residenti mediante quota di partecipazione.
Barge	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione.
Brossasco	Acque del Torrente Gilba e dei suoi affluenti. Accesso, esclusivamente il lunedì pomeriggio, anche ai non residenti residenti mediante apposita quota di accesso.
Cardè	Accesso esclusivo ai residenti nel Fiume Po dalla confluenza del Torrente Ghiandone a valle fino al confine con il comune di Moretta. I restanti corsi d'acqua scorrenti nel territorio comunale sono acque libere.
Frabosa Soprana	Affluenti di sinistra orografica del Torrente Corsaglia. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione in determinati tratti.
Frabosa Sottana	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale ad eccezione del tratto indicato come diritto esclusivo di pesca sul Torrente Maudagna costituito in riserva. Accesso riservato ai residenti.
Moretta	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione.
Nucetto	Fiume Tanaro scorrente nel territorio comunale. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione.
Revello	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione.
Sanfront	Tutte le acque scorrenti nel territorio comunale. Accesso anche ai non residenti mediante quota di partecipazione.

Sono inoltre stati riconosciuti nel tempo, dal Commissario Regionale per l'accertamento e la liquidazione degli usi civici di Torino, l'esistenza di usi civici di pesca sui corsi d'acqua scorrenti nei comuni di Faule, Montaldo Mondovì, Roccaciglié e Polonghera che, lungo il Fiume Po, il Fiume Tanaro ed il Torrente Corsaglia, i quali coesistono con Diritti Demaniali Esclusivi di pesca della Provincia di Cuneo.

LA LICENZA DI PESCA

LA LICENZA DI PESCA

Per l'esercizio della pesca nelle acque della provincia di Cuneo è necessario essere in possesso di licenza. La licenza per il pescatore dilettantistico può essere di due tipi a seconda dei soggetti a cui viene rilasciata:

Licenza di tipo "B": per i residenti che utilizzano la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. Per l'anno 2014 l'importo della tassa regionale è di € 12,00 mentre quello della soprattassa provinciale è di € 23,00.

Licenza di tipo "D": per cittadini stranieri che esercitano la pesca con la canna con o senza mulinello, con uno o più ami, la tirlindana o la bilancia di lato non superiore a m. 1,50. Per l'anno 2014 l'importo della tassa regionale è di € 14,00. Non è dovuta soprattassa.

I cittadini italiani residenti in altre regioni possono esercitare la pesca utilizzando la licenza rilasciata dalla propria regione/provincia di residenza o, in sua assenza, utilizzando il permesso giornaliero rilasciato dalla Provincia di Cuneo. (Vedere apposito riquadro)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tasse e soprattasse possono essere pagate mediante versamento di conto corrente postale o mediante bonifico bancario/postale.

I numeri di conto corrente postale su cui si potranno effettuare i versamenti sono i seguenti:

Tassa Regionale: c.c.p. n. 93322337 intestato a "Regione Piemonte - Piazza Castello 165 - 10122 Torino" - Causale "Tassa Pesca anno 2014"

Tassa Provinciale: c.c.p. n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria"- Causale "Soprattassa Pesca anno 2014"

I codici IBAN per effettuare il pagamento tramite bonifici bancario/postale sono i seguenti:

Tassa regionale: IT62D0760101000000093322337 – Causale: "Tassa pesca anno 2014"

Tassa provinciale: IT85H0760101200000014641120 – Causale: "Soprattassa pesca anno 2014"

Sui bollettini o sui bonifici dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati anagrafici del pescatore (cognome e nome, la data di nascita, codice fiscale) nonché la causale del versamento "Licenza di pesca dilettantistica di tipo ...(B o D)". Le ricevute dovranno essere esibite ai controlli effettuati sul territorio unitamente a un documento di identità valido.

VALIDITA'

La licenza di pesca di B è valida per 365 giorni decorrenti dal giorno del versamento delle tasse e soprattasse. La licenza di tipo D ha validità di tre mesi dalla data di versamento della tassa regionale. Tutte le licenze consentono la pesca in tutte le acque interne italiane cosidette "libere", ovvero quelle acque non gravate da diritti esclusivi, usi civici ecc..

ESENZIONI

Sono esonerati dal pagamento delle tasse e soprattasse i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali soggetti possono esercitare la pesca con un certificato che attesti il diritto all'esenzione ed un documento di identità valido. L'esenzione è valida esclusivamente sul territorio piemontese. Coloro che intendono esercitare la pesca in altre regioni dovranno effettuare i versamenti della tassa e soprattassa pesca come previsto per la licenza di tipo "B".

Per ulteriori informazioni l'Ufficio Pesca della Provincia di Cuneo è ubicato a Cuneo, in via Massimo D'Azeglio 4 ed è aperto il Lunedì, Martedì e Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,00, il Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. E' possibile richiedere informazioni ai seguenti numeri telefonici: 0171 445365 Sig.ra Ilaria Giubergia - 0171 445302 Sig.ra Elena Giordano.

PERMESSO TEMPORANEO DI PESCA, MODALITA', QUANTITA', PERIODI DI PESCA ED I REGOLAMENTI SPECIALI

IL PERMESSO TEMPORANEO GIORNALIERO DI PESCA

La legge regionale sulla pesca consente al pescatore occasionale di esercitare l'attività alieutica con il Permesso Giornaliero di pesca. Questo permesso è rilasciato in autonomia dalle singole provincie piemontesi ed è valido esclusivamente per una sola giornata sul territorio dell'ente che lo rilascia.

Per la provincia di Cuneo il permesso giornaliero di pesca ha il costo di €. 5 e può essere ottenuto nei modi seguenti:

- Effettuando il versamento di € 5 sul c/c postale n. 14641120 intestato a "Provincia di Cuneo" - Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria indicando nella causale del versamento "Permesso di pesca giornaliero per il giorno …. mese ……2014"
- Acquistando il Permesso giornaliero cartaceo dal costo di €. 5 rilasciato dai concessionari/proprietari di riserve di pesca, dai negozi di articoli sportivi o da altri esercizi commerciali.

ATTENZIONE!

I versamenti delle licenze/permessi giornalieri dovranno essere esibiti agli organi di controllo (Guardie provinciali, Guardie Forestali, Guardie Volontarie ecc…) debitamente compilati in ogni loro parte durante l'esercizio della pesca unitamente ad un documento di identità valido.

L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Agli effetti della Legge Regionale 37/06 costituisce legittimo esercizio di pesca ogni atto diretto alla cattura della fauna acquatica mediante l'impiego di attrezzi e con le modalità consentite. La fauna acquatica trattenuta appartiene a chi legittimamente la cattura.

L'esercizio di pesca nel territorio della provincia di Cuneo è consentito nel rispetto delle norme previste dal Testo Unico sulla Pesca R.D. 8.10.1931 n. 1604, della Legge Regionale pesca n. 37/06 del 29.12.06 e dei relativi Regolamenti Regionali e Provinciali di attuazione.

La pesca è consentita da un'ora prima del levare del sole ad un'ora dopo il tramonto. Nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione è consentita la pesca notturna alla carpa ed alle specie alloctone di cui all'allegato C del Regolamento Regionale 1/R/2012 secondo le regole disposte dalla provincia (vedi apposito spazio).

POSTO DI PESCA

Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:

a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;

b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;

c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia.

QUANTITA' PESCABILI

In tutte le acque pubbliche della Provincia di Cuneo ogni pescatore dilettante non può catturare, per ogni giornata di pesca, più di dieci capi di salmonidi, di cui non più otto capi di specie pregiate [Trota fario, Salmerino alpino e Trota marmorata e suoi ibridi (di quest'ultima specie il limite è di due capi giornalieri)]. Altresì non può pescare più di un luccio, tre tinche, tre savette e dieci persici reali.

Il quantitativo complessivo giornaliero massimo pescabile è 5 kg. e dal peso del pescato viene detratto il pesce più pesante.

Al raggiungimento di uno dei limiti previsti di pescato trattenuto è comunque fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

PERIODI DI DIVIETO

Ai fini della salvaguardia della fauna ittica, durante i periodi di riproduzione per le varie specie ittiche, sono previsti su tutto il territorio regionale periodi di divieto di pesca in relazione a specie determinate, come risulta dal seguente prospetto:

SPECIE	PERIODO
AGONE	Dal 15 maggio al 15 giugno.
ALBORELLA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
BARBO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BARBO CANINO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
BONDELLA	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
CARPA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
CAVEDANO	Dal 1 giugno al 30 giugno.
COREGONE	Dal 15 dicembre al 15 gennaio.
LUCCIO	Dal 1 febbraio al 31 marzo.
PESCE PERSICO REALE	Dal 25 aprile al 31 maggio.
SAVETTA	Dal 15 maggio al 15 giugno.
TINCA	Dal 1 giugno al 30 giugno.
TROTE E SALMERINI	Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo ad eccezione della trota iridea nelle acque ciprinicole in occasione di gare di pesca autorizzate

La pesca al Temolo in provincia di Cuneo è vietata sino al 31.12.2015. In tutte le acque regionali è sempre vietata la pesca, anche, alla Lampreda Padana, allo Storione Comune e Cobice ed al Cobite Mascherato ed al Gambero di fiume autoctono.

Si rammenta che nelle acque classificate Secondarie "Salmonicole" l'attività di pesca è vietata comunque a tutte le specie ittiche dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.

MISURE CONSENTITE

Un altro aspetto, importante per favorire la protezione e la riproduzione delle specie ittiche, è quello del rispetto della misura minima delle specie pescabili, come risulta dal seguente prospetto redatto secondo le nuove disposizioni previste dal Regolamento Regionale:

SPECIE	MISURA
AGONE	cm 15
BARBO	cm 25
BONDELLA	cm 30
CARPA	cm 35
COREGONE	cm 35
LUCCIO	cm 60
PERSICO REALE	cm 18
PIGO	cm 20
SALMERINO ALPINO	cm 22
TINCA	cm 25
TROTA FARIO	cm 22
TROTA MARMORATA E SUOI IBRIDI	cm 35
TROTA IRIDEA	cm 20

La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

LA PESCA NEI LAGHI ALPINI

La pesca nei laghi alpini ed in tutti i bacini artificiali idroelettrici (esclusi tra questi ultimi quelli soggetti a diritti esclusivi di pesca) situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, per l'anno 2014 è consentita nel territorio della provincia di Cuneo dall'alba di domenica 1 giugno sino al tramonto di domenica 5 ottobre, salvo che non risultino ancora coperti di ghiaccio.

Tra le modalità vietate si ricordano la pesca con l'uso di più di una canna, con l'uso della tirlindana, attraverso aperture provocate nel ghiaccio e l'utilizzo, quali esche, del pesce vivo o morto, del sangue comunque trattato, della larva di mosca camaria e di altre larve di ittiofauna.

REGOLAMENTO DELLA PESCA CON LA BILANCIA

La pesca con la bilancia è regolamentata, ai sensi della D.D. 2012/706, come segue:

1) L'elenco dei tratti consentiti è il seguente:

-F. Tanaro: dallo sbocco del T. Pesio nel Tanaro a valle fino al confine con la prov. di Asti;

-F. Stura: dal ponte di S. Lazzaro (Prov.le Fossano-Salmour) fino alla confluenza con il Tanaro;

-T. Maira: dal ponte della S.P. 662 Saluzzo-Savigliano fino alla confluenza con il T. Mellea e dal ponte della ferrovia (dismesso) in Comune di Cavallermaggiore a valle.

-T. Varaita: dal ponte della S.P. Moretta-Murello a valle fino alla confluenza nel F. Po;

-F. Po: dal Ponte dei 'Pesci vivi' (S.P. n. 589) a valle sino al confine con la prov. di Torino.

2) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a m 1,50;

3) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi in conformità all'art. 10 del Regolamento Regionale;

4) La rete deve essere montata su pertica di lunghezza non superiore a m 5 con una pertica non inferiore a m 2 legata fissa in punta della pertica. Non sono ammessi mezzi sussidiari di sollevamento (carrucole, anelli, corde aggiuntive);

5) L'uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto. La distanza fra due bilance in esercizio non può essere inferiore a m 20. La pesca con la bilancia non è consentita a distanza inferiore a 30 m da altro pescatore che esercita la pesca con la canna, da scale di monta per i pesci, griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti.

6) La pesca con la bilancia è sempre vietata dal 1° Aprile al 31 Agosto, fatta eccezione per il tratto del F. Tanaro dal ponte S.P. Cherasco-La Morra a valle fino al confine con la provincia di Asti ove la stessa è vietata dal 1° Aprile al 15 Luglio;

7) Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della L.R. 37/2006.

LA PESCA ALLA CARPA ED ALLE SPECIE ALLOCTONE

La pesca alla carpa ed a tutte le specie alloctone di cui all'allegato C del Reg. Reg.le 1/R/12 è consentita anche nelle ore notturne nelle acque principali e secondarie ciprinicole in concessione. Resta fermo il periodo di divieto alla pesca alla carpa compreso tra il 1° ed 30 giugno, così come previsto dall'allegato B al Regolamento medesimo.

Le regole per esercitare la pesca di notte sono le seguenti:

- uso di max due canne, con o senza mulinello, armate di un solo amo da usarsi nello spazio di 3 m;
- divieto dell'uso di fonti luminose quando l'uso è diretto all'esercizio della pesca;
- obbligo di immediata reimmissione in acqua di altre specie ittiche autoctone catturate;
- obbligo di soppressione immediata di tutte le specie ittiche alloctone.

LE SANZIONI

La violazione delle norme che regolano la pesca nelle acque interne italiane comporta, nei casi più gravi, previsti dall'art. 33 del T.U. Pesca n. 1604/1931, l'applicazione di sanzioni penali. Recentemente è stato introdotto nel Codice Penale, a seguito di adeguamento del sistema normativo italiano a quello europeo, l'art. 727 bis, che prevede una sanzione specifica per punire chi uccide, cattura o la distrugge specie ittiche protette, in particolare quelle include nell'allegato B della direttiva europea "Habitat" 94/53/CEE.

Per le altre infrazioni sono previste sanzione amministrative che possono essere molto consistenti nel caso in cui siano violate le norme di tutela degli ecosistemi fluviali, ad esempio nei casi in cui non venga rilasciato il deflusso minimo vitale nelle derivazioni d'acqua, o sia eseguito il prosciugamento di un corso d'acqua senza informare la provincia, o siano scaricati nell'acqua materiali provenienti da lavori di cava oppure sia introdotta fauna ittica senza autorizzazione o idrofauna alloctona.

Di seguito le principali sanzioni previste dalla normativa sopracitata.

SANZIONI PENALI*:

a) Uccisione, distruzione o cattura di specie di ittiofauna protette: arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4.000 euro.

b) Pesca con l'uso di energia elettrica: arresto da 10 giorni a 6 mesi e ammenda da €. 51,00 a €. 206,00.

c) Pesca con l'uso di sostanze esplodenti, fatte salve le norme in materia di armi e sostanze esplodenti: arresto da 10 giorni a 6 mesi e ammenda da €. 51,00 a €. 206,00

d) Pesca con l'uso di sostanze atte ad uccidere l'ittiofauna: arresto da 10 giorni a 6 mesi e ammenda da €. 51,00 a €. 206,00.

Competente a comminare le suddette sanzioni è l'Autorità Giudiziaria cui perviene la denuncia degli Ufficiali o Agenti di P.G. accertatori.

SANZIONI AMMINISTRATIVE* (entità calcolate in caso di pagamento in forma ridotta):

Pesca senza licenza:	€ 100,00
Pesca in zone di protezione:	€ 166,66
Pesca di esemplari sotto misura:	€ 100,00
Pesca di ittiofauna oltre al numero consentito:	€ 100,00
Pesca in periodo di divieto:	€ 100,00
Pesca con l'utilizzo di attrezzi, mezzi o esche non consentite:	€ 100,00
Pesca in D.E., Usi Civici o acque private senza autorizzazione:	€ 100,00
Pesca subacquea:	€ 1000,00
Asciutta di corso d'acqua senza autorizzazione della provincia:	€ 3333,33
Immissione di ittiofauna senza autorizzazione della provincia:	€ 1000,00

*Per ogni infrazione accertata, penale o amministrativa, in presenza di fauna ittica, è applicata un'ulteriore sanzione amministrativa di € 20,00 per capo catturato/ucciso o detenuto illecitamente.

L'Autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni è la Provincia.

Il trasgressore è ammesso a pagare in misura ridotta (oblazione), entro 60 gg. dalla data di contestazione/notificazione, una somma pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole. Il pagamento della somma a titolo di oblazione estingue l'infrazione.

Il trasgressore, qualora ritenga che l'infrazione non sussista o sia stata contestata irregolarmente, può fare ricorso al Dirigente del Servizio Tutela Flora e Fauna della Provincia, via Massimo d'Azeglio 4, 12100 Cuneo, entro il termine di 30 gg. dalla data di contestazione/notificazione della violazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

PROVINCIA DI CUNEO Vigilanza Funzionario Ambientale

Responsabile Valerio Civallero tel. 0171 445254 fax 0171